



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
VENEZIA GIULIA**



**REGOLAMENTO
BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0
Anno 2019**

PARTE GENERALE DEL BANDO

Articolo 1 – Finalità

1. Il Ministero dello sviluppo economico ha avviato il “Piano Nazionale Industria 4.0 – Investimenti, produttività ed innovazione”, recentemente rinominato “Piano Nazionale Impresa 4.0” ad evidenziazione della pervasività del nuovo paradigma tecnologico e produttivo. Tale iniziativa introduce anche in Italia una strategia nazionale sul tema della quarta rivoluzione industriale che adotta, tra le sue linee guida, il principio della “neutralità tecnologica” e quello di “interventi di tipo orizzontale e non settoriale”.
2. La Camera di commercio Venezia Giulia (in seguito Camera di commercio) ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), al fine di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso:
 - la diffusione della “**cultura digitale**” tra le MPMI della circoscrizione territoriale camerale;
 - **l’innalzamento della consapevolezza** delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici;
 - **il sostegno economico alle** iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0¹ implementate dalle aziende del territorio in parallelo con i servizi offerti dai costituendi PID.
3. Nello specifico, con l’iniziativa “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2017” sono proposte due misure che rispondono ad altrettanti obiettivi specifici tra loro complementari:
 - sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti in grado di mettere in luce i vantaggi ottenibili attraverso il nuovo paradigma tecnologico e produttivo.;
 - promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0.
 - per entrambe le misure lo scopo a lungo termine è anche quello di stimolare la domanda da parte delle imprese del territorio della Camera di commercio, di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche e/o implementare modelli di business derivanti dall’applicazione di tecnologie I4.0.

Articolo 2 – Ambiti di intervento

1. Con il presente Bando, si intende finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher) la seguente misura di innovazione tecnologica I4.0:
 - Domande di contributo relative a servizi di consulenza e formazione finalizzati all’introduzione delle tecnologie di cui al comma 4 del presente articolo, presentate da singole imprese secondo quanto specificato nel presente Bando e nell’Allegato A.
2. Al momento della presentazione della domanda i progetti possono essere:
 - a) Già terminati

¹ I termini “**Industria 4.0**”, “**Impresa 4.0**” o, abbreviato, “**I4.0**” utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all’articolo 2, comma 3, Elenco 1, del presente Bando.

b) In fase di realizzazione

c) Non ancora iniziati

3. Le disposizioni specifiche relative previste nell'Allegato A formano parte integrante e sostanziale del presente Bando.

4. Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale I4.0 ricompresi nel presente Bando sono:

- **Elenco 1:** utilizzo delle tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, specificamente:
 - soluzioni per la manifattura avanzata
 - manifattura additiva
 - soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa del e nell'ambiente reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D)
 - simulazione
 - integrazione verticale e orizzontale
 - Industrial Internet e IoT
 - cloud
 - cybersicurezza e business continuity
 - Big data e analytics
 - Soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di "azzeramento di magazzino" e di "just in time")
 - Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc)
- **Elenco 2:** utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1, limitatamente ai servizi di consulenza e secondo quanto previsto nel "Piano di innovazione digitale dell'impresa" di cui all' Allegato del presente Bando:
 - sistemi di e-commerce
 - sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fatturazione elettronica
 - sistemi EDI, electronic data interchange
 - geolocalizzazione
 - tecnologie per l'in-store customer experience
 - system integration applicata all'automazione dei processi.

Articolo 3 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione

1. Le risorse complessivamente stanziare a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 44.850,00 interamente a carico della Camera di commercio.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributo a fondo perduto (voucher).
3. I voucher avranno un importo massimo di euro 6.000,00.

4. La percentuale contributiva è del 70% dell'importo complessivo delle spese ammesse ed effettivamente sostenute al netto dell'IVA.
5. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
6. La Camera di commercio si riserva la facoltà di riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;

Articolo 4 - Soggetti ammissibili

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese come definite dall'Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea, aventi sede legale e/o unità locali – almeno al momento della rendicontazione delle spese sostenute - nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio Venezia Giulia, e in regola con il pagamento del diritto annuale.
2. Le imprese beneficiarie devono essere attive, in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, le agevolazioni non potranno essere concesse ai soggetti² che al momento della liquidazione del voucher abbiano forniture in essere con la Camera di commercio della Venezia Giulia.
4. In relazione al requisito di cui al punto 1, nel caso delle imprese che non abbiano sede e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera al momento della domanda è sufficiente una dichiarazione, sottoscritta dal Legale rappresentante, nella quale esse si impegnano ad ottenere tale condizione entro la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute.

Articolo 5 – Soggetti destinatari dei voucher

1. Il destinatario del voucher è la singola impresa che ha presentato domanda di agevolazione;
2. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo a valere sulla presente misura.

Articolo 6 – Fornitori di servizi

1. Il fornitore deve avere sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea.
2. I fornitori di beni e di servizi di assistenza e consulenza non possono essere soggetti beneficiari della stessa misura in cui si presentano come fornitori. Inoltre non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o

² *Il campo di applicazione della norma esclude le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.*

di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

Articolo 7 – Spese ammissibili

1. sono ammissibili spese per servizi di consulenza relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2 del presente Bando. Il servizio può prevedere anche un'attività di formazione specialistica complementare alla consulenza. Le spese per formazione sono ammissibili esclusivamente se essa riguarda una o più tecnologie tra quelle previste dall'art. 2, comma 3, Elenco 1.
2. Sono ammissibili solo i costi direttamente relativi alla fornitura dei servizi di consulenza o formazione previsti dal presente Bando, con esclusione delle spese di trasporto, vitto e alloggio, comunicazione e generali sostenute dalle imprese beneficiarie del voucher.
3. I servizi di consulenza o formazione non potranno in nessun caso ricomprendere le seguenti attività:
 - assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - in generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza/assistenza relativa, in modo preponderante, a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico;
 - formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.
4. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 2, comma 3, Elenco 1 del presente Bando, si riferisce l'intervento ed il preventivo di spesa riportante la ragione sociale e partita IVA dei fornitori.
5. Tutte le spese devono essere sostenute a partire dal 1 gennaio 2019.
6. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA.

Articolo 8 - Normativa europea di riferimento

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi ai sensi del Regolamento n. 1407/2013/UE del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il Regolamento comporta che l'importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" non debba superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale limite massimo è ridotto a 100.000 euro per le imprese appartenenti al settore dei trasporti su strada.
2. Per le aziende agricole si applica il Regolamento CE 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. Serie L352 del 24/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli. Tale Regime consente all'impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 15.000 nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti UE; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può

essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Articolo 9 – Presentazione delle domande

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere firmate digitalmente e trasmesse esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio: cciaa@pec.vg.camcom.it, indicando quale oggetto del messaggio: “Bando Voucher Digitali”, rispettando i termini previsti nell’avviso pubblicato nel sito della CCIAA. La data e l’ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall’ora di accettazione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file “dati-cert.xml” di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande. Si precisa che ogni messaggio PEC non potrà contenere più di una domanda.
2. L’invio della domanda può essere delegato ad un intermediario;
3. A pena di esclusione, al modulo di domanda dovrà essere allegata la documentazione prevista nell’“Allegato A”.
4. Alla domanda potrà essere allegato il modello F23 relativo al versamento dell’imposta di bollo in alternativa al bollo applicato ed annullato sul modulo della domanda.
5. E’ obbligatoria l’indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.
6. E’ ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di voucher
7. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per motivi tecnici.

Articolo 10 – Valutazione delle domande e concessione

1. E’ prevista una procedura a sportello valutativo secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.
2. E’ facoltà dell’Ufficio competente richiedere all’impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 30 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta l’archiviazione della domanda.
3. Le domande “ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili” possono essere successivamente finanziate qualora si rendessero disponibili risorse in seguito a rinunce o revoche o in caso di rifinanziamento della misura entro il 31/12/2019.

Articolo 11 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell’intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;

- b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
- c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- d) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal Bando;
- e) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio;
- f) ad avere sede legale e/o unità locali – almeno al momento della presentazione della rendicontazione - nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio Venezia Giulia;
- g) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto e previsto e comunque non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo;
- h) ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal contributo concesso;
- i) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- j) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;

Articolo 12 – Cumulo

L'agevolazione non è cumulabile per le stesse spese finanziabili sostenute dall'impresa con altri contributi pubblici di qualsiasi natura né con altri eventuali incentivi ricevuti sullo stesso titolo di spesa, ad eccezione delle misure previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 (superammortamento ed iperammortamento) che, essendo a portata generale rimangono escluse dal campo degli aiuti di stato.

Articolo 13 – Rendicontazione e liquidazione del voucher

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente articolo 11 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante l'invio della PEC al medesimo indirizzo utilizzato per la presentazione della domanda di voucher: cciaa@pec.vg.camcom.it.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti alle attività e/o agli

- investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa secondo il modello per la rendicontazione disponibile nel sito camerale;
- b) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui al paragrafo 1, debitamente quietanzati;
 - c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie tracciabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.);
 - d) nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo.
 - e) dichiarazione della realizzazione del self-assessment nel portale www.puntoimpresadigitale.camcom.it
 - f) Il Piano di Innovazione Digitale dell'impresa firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher.
2. Il rendiconto compreso tutta la documentazione dovrà essere inviato via PEC entro 180 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione del contributo pena la decadenza. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta. La mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher. Non saranno erogati aiuti alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Articolo 14 – Controlli

La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Articolo 15 – Revoca del voucher

1. Il voucher sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:
 - a) Incoerenza degli interventi realizzati rispetto al Piano di innovazione digitale dell'impresa
 - b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 13;
 - c) sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art. 4;
 - d) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - e) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14, per cause imputabili al beneficiario;
 - f) esito negativo dei controlli di cui all'art. 14.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 16 – Responsabile unico del procedimento (RUP)

Ai sensi della LR 7/2000 i responsabili del procedimento e dell'istruttoria sono indicati nella nota informativa pubblicata nel sito della Camera di Commercio unitamente alla modulistica per la presentazione della domanda di contributo.

Articolo 17 – Norme per la tutela della privacy

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Venezia Giulia (di seguito anche "CCIAA") intende informare sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.

Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA Venezia Giulia con sede legale in piazza della Borsa 14 - Trieste, P.I. e C.F. 01275660320, in persona del Segretario Generale, il quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile pro-tempore dell'Ufficio RPD, contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@vg.camcom.it.

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento del Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.

Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale della CCIAA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta titolaredeltrattamento@vg.camcom.it con idonea comunicazione;
- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

ALLEGATO A

CONTRIBUTI A SINGOLE IMPRESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E FORMAZIONE SULLE TECNOLOGIE 14.0

a) Tipologia di intervento

Le MPMI aventi sede legale e/o operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio Venezia Giulia – o che intendano costituirle in tale circoscrizione prima della rendicontazione del contributo – possono richiedere un voucher per servizi di consulenza e formazione focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia Industria 4.0. A titolo esemplificativo, il voucher può permettere all'impresa di:

- misurare la propria maturità digitale (*digital maturity assessment*) ed identificare i propri bisogni di innovazione;
- ottenere consulenza specialistica relativa all'impiego nella propria realtà produttiva delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 3 della parte generale del Bando;
- ricevere formazione specialistica strettamente complementare all'utilizzo delle tecnologie previste dall'art. 2, comma 3, Elenco 1, del Bando.

Ai fini del presente Bando, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti:

- DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per l'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Industria 4.0;
- centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center di cui al Piano Industria 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
- incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
- FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
- centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE);
- relativamente ai soli servizi di formazione, agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori e i Centri di Assistenza Tecnica (CAT) riconosciuti dalla Regione FVG;
- relativamente ai soli servizi di consulenza, start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
- ulteriori fornitori attivi da almeno un anno, che siano in grado di fornire consulenza e formazione nelle tematiche di Impresa 4.0 di cui all'art. 2, comma 3, Elenco 1 della parte generale del presente Bando. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher (modulo "autodichiarazione ulteriori fornitori")

b) Piano di innovazione digitale dell'impresa

Anche ai fini del Regolamento dell'Unione Italiana delle Camere di commercio per la concessione di aiuti alle PMI per interventi in tema di digitalizzazione, di cui all'art. 8, comma 1 del Bando, l'impresa richiedente i voucher dovrà presentare – al più tardi in sede di rendicontazione – un “Piano di innovazione digitale dell'impresa”, comprensivo della valutazione del suo grado di maturità digitale, che evidenzia - in particolare - il collegamento tra gli interventi realizzati e da realizzare e l'utilizzo di almeno una delle tecnologie tra quelle previste dall'art. 2, comma 3, Elenco 1, della parte generale del presente Bando. La predisposizione di tale Piano è compresa tra i costi ammissibili.

c) Entità del contributo

L'intensità dell'agevolazione è determinata dall'art. 3, comma 4 del Bando.

d) Documentazione sugli interventi da presentare in sede di domanda

Ciascuna impresa partecipante dovrà allegare alla propria domanda, oltre a quanto previsto all'art. 9 del Bando, il “Modulo di domanda” disponibile nel sito www.ariestrieste.it, alla sezione “contributi”, sottoscritto digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa partecipante. Il Modulo di domanda contiene le seguenti informazioni (tutti i campi sono obbligatori):

- descrizione dell'intervento proposto;
- obiettivi e risultati attesi;
- previsione delle tecnologie oggetto di intervento tra quelle indicate all'art. 2 comma 4 “Elenco 1” del Bando;
- previsione delle eventuali ulteriori tecnologie digitali oggetto di intervento tra quelle indicate all'art. 2 comma 4 “Elenco 2” del Bando, motivandone le ragioni ed a condizione che esse siano connesse all'impiego di almeno una delle tecnologie di cui all'Elenco 1;
- eventuale percorso formativo con esplicita indicazione relativa a quali tecnologie, tra quelle previste all'art. 2, comma 4 del Bando, esso si riferisce;
- ragione sociale e partita IVA dei fornitori e indicazione della parte di intervento realizzato o da realizzare;
- autocertificazione del fornitore relativa a quanto previsto alla lettera a) del presente Allegato A relativamente agli “ulteriori fornitori”.

e) Valutazione delle domande

L'Ufficio competente della Camera di commercio effettua l'istruttoria amministrativa-formale sulle domande presentate. Al superamento di tale istruttoria il predetto Ufficio effettua, eventualmente coadiuvato da esperti anche esterni alla Camera, la seguente valutazione di merito:

- attinenza dell'intervento con le tematiche Industria 4.0 (vedi punto e) della presente “Allegato A”;
- appartenenza del fornitore di servizi proposto all'elenco di cui al punto a) della presente “Allegato A”;
- coerenza dell'eventuale intervento consulenziale e formativo con le tecnologie di cui all'art. 3, comma 4;

E' facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 15 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda.

f) Assegnazione dei contributi

Al termine della fase di valutazione, l'Ufficio camerale competente alla valutazione delle domande procederà con la concessione del contributo in ordine cronologico di ricezione delle domande.